



C O M U N E D I L A L O G G I A

Provincia di Torino

~~~~~

**SERVIZIO DEMOGRAFICO  
E ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE**

**REGOLAMENTO  
CONCERNENTE L'ESERCIZIO DEL  
COMMERCIO AL DETTAGLIO SU  
AREE PUBBLICHE**

**Approvato con deliberazione del C.C. n. 57 in data 19.12.2002  
Modificato con deliberazione del C.C. n. 5 del 18.02.2021**

**INDICE**

**PARTE I- PREMESSA**

Articolo 1 – Definizioni

Articolo 2 – Prescrizioni generali

**PARTE II – ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE**

Articolo 3 – Programmazione comunale

Articolo 4 – Tipologie di aree per l'esercizio del commercio su aree pubbliche

Articolo 5 – Esercizio del commercio ambulante itinerante

Articolo 6 – Vendita diretta da parte di imprenditori agricoli

**PARTE III – REGOLAMENTAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI**

Articolo 7 – Sistema autorizzatorio

Articolo 8 – Disponibilità dei posteggi

Articolo 9 – Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni di tipo a)

- Articolo 10 – Autorizzazioni di tipo a)
- Articolo 11 – Autorizzazioni di tipo b)
- Articolo 12 – Registro per le autorizzazioni

## **PARTE IV – DETERMINAZIONE DELLE AREE MERCATALI ED EXTRAMERCATALI**

- Articolo 13 – Aree per l’esercizio continuativo del commercio  
su aree pubbliche
- Articolo 14 – Aree per l’esercizio del commercio su aree pubbliche  
A mezzo autorizzazioni temporanee

## **PARTE V – DISPOSIZIONI FINALI**

- Articolo 15 – Autorizzazioni temporanee
- Articolo 16 – Superficie e dimensione dei posteggi
- Articolo 17 – Vendita senza autorizzazione
- Articolo 18 – Sanzioni
- Articolo 19 – Norme finali

---

## **PARTE I - PREMESSA**

### **Articolo 1 – Definizioni**

1. Agli effetti delle presenti norme, per **“D.Lgs. 114/98”** si intende il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59; per **“Legge regionale”** la legge della Regione Piemonte del 12 novembre 1999, n. 28, Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114; per **“Indirizzi Regionali”** la Delibera del Consiglio Regionale del 1 marzo 2000, n. 626 – 3799, Indirizzi regionali per la programmazione del commercio su area pubblica, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114; per **“Criteri Regionali”** la Delibera della Giunta Regionale del 2 aprile 2001, n. 32-2642. Criteri per la disciplina delle vicende giuridico amministrative del settore; per **“autorizzazione di tipo a)”** l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l’utilizzo di un posteggio dato in concessione per dieci anni, per **“autorizzazione di tipo b)”** l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di vendita sulle aree pubbliche su qualsiasi area purché in forma itinerante.

### **Articolo 2 – Prescrizioni generali**

1. Al fine di assicurare il servizio più idoneo a soddisfare gli interessi dei consumatori ed un adeguato equilibrio con le altre forme di distribuzione, sulla base delle caratteristiche economiche del territorio, della densità della rete distributiva e della popolazione residente e fluttuante, si de-

terminano le seguenti norme che costituiscono la programmazione del commercio su area pubblica del Comune, prevista dall'articolo 28 del D. Lgs. 114/98.

2. Le presenti norme, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 5 degli Indirizzi Regionali, definiscono le scelte per l'ubicazione, il dimensionamento e la composizione merceologica dei mercati per lo svolgimento del commercio su area pubblica, le aree riservate agli imprenditori agricoli che esercitano la vendita dei loro prodotti, le aree esterne alle sedi mercatali ad utilizzo annuale, stagionale, temporaneo e a sosta prolungata.

3. L'istituzione, il funzionamento, la soppressione, lo spostamento della data di svolgimento del mercato andranno effettuati con apposito atto del competente Organo comunale in base alle indicazioni delle presenti norme.

## **PARTE II – ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE**

### **Articolo 3 – Programmazione comunale**

1. Il Comune con la presente normativa risponde a quanto indicato dall'articolo 28, commi 15 e 16 del D. Lgs. 114/98, nel rispetto dei principi e delle norme contenute negli Indirizzi Regionali e nei Criteri Regionali

2. Il Comune di La Loggia, così come identificato dall'articolo 7 degli Indirizzi Regionali, si identifica come un comune appartenente alla rete secondaria, classificato come intermedio, ed appartiene all'Area di Programmazione Commerciale di Torino.

3. Il Comune di La Loggia, sulla base delle caratteristiche economiche del territorio, della densità della rete distributiva e della presumibile capacità di domanda della popolazione residente e fluttuante, al fine di assicurare la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore ed un adeguato equilibrio con le installazioni commerciali a posto fisso e le altre forme di distribuzione in uso, determina che il commercio su area pubblica sia presente sul proprio territorio comunale, nelle forme che vengono di seguito definite.

### **Articolo 4 – Tipologie di aree per l'esercizio del commercio su aree pubbliche**

1. A norma di quanto indicato dal comma 15 dell'art. 28 del D. Lgs. 114/98, e degli articoli 3 e 4 degli Indirizzi Regionali, si determinano le seguenti tipologie di aree per il mercato o per le forme alternative di commercio su area pubblica.

- Aree per l'esercizio continuativo del commercio su aree pubbliche
- Aree per l'esercizio del commercio su aree pubbliche a mezzo autorizzazione temporanea

2. Per l'esatta definizione dell'area per l'esercizio continuativo del commercio su aree pubbliche si rimanda alla allegata planimetria.

3. L'attività di vendita che si svolge sulle suddette aree potrà essere spostata temporaneamente su altre aree per motivi di pubblico interesse o eccezionali dovuti a cause di forza maggiore, quali ad esempio fiere, manifestazioni culturali e commerciali, senza che questo costituisca modifica della presente deliberazione.

## Articolo 5 – Esercizio del commercio ambulante itinerante

1. E' commercio ambulante itinerante quello svolto su aree pubbliche od al domicilio del consumatore da coloro che sono in possesso dell'apposita autorizzazione di cui all'articolo 28, comma 4, del D.Lgs. 114/98.
2. Il commercio ambulante itinerante può essere esercitato nell'ambito dell'intero territorio comunale ad esclusione delle aree pubbliche insistenti su strade in cui sia stato stabilito un divieto per la sosta a norma del D. L.vo 285/1992 e s.m.i. (Codice della Strada), e lungo tutte le strade di proprietà di enti quali Stato, Regione o Provincia comprese nel territorio comunale, per motivi di sicurezza dovuti alla elevata frequentazione delle stesse, alla sovente limitata sezione stradale ed al conseguente pericolo causato da assembramenti e rallentamenti che possono essere provocati da un'offerta di tale tipo.
3. In tutto il Centro Storico, come individuato dal vigente P.R.G.C., in Via E. Belli, in Viale Martiri della Libertà è vietato il commercio sulle aree pubbliche in forma itinerante per motivi di viabilità e polizia stradale. Il commercio sulle aree pubbliche in forma itinerante è altresì vietato sulle aree pubbliche individuate con ordinanza del Sindaco in occasione di speciali manifestazioni quali il carnevale, le manifestazioni estive del mese loggese, le manifestazioni in occasione delle festività natalizie e simili, per motivi di polizia stradale, viabilità e ordine pubblico. La violazione a quanto stabilito nel presente comma è sanzionata ai sensi dell'art. 29, comma 2, del D. Lgs. 114/98.
4. E' inoltre vietato il commercio sulle aree pubbliche in forma itinerante nelle ore di svolgimento del mercato ad una distanza inferiore a 500 metri dall'area mercatale stessa. La violazione a quanto stabilito nel presente comma è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 75 a € 516.
5. E' comunque vietato bandire con altoparlanti o altri mezzi fonici in tutto il territorio comunale salvo specifica autorizzazione comunale. La violazione a quanto stabilito nel presente comma è punita ai sensi del Codice della Strada e del suo regolamento di esecuzione.
6. I commercianti ambulanti che esercitano la loro attività di vendita in forma itinerante devono osservare l'orario stabilito dal Comune con apposita ordinanza del Sindaco, nonché sono tenuti al rispetto delle norme igienico sanitarie previste dalla normativa vigente in materia. La violazione a quanto stabilito nel presente comma è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 75 a € 516.
7. E' comunque fatta salva la possibilità di limitare l'esercizio del commercio ambulante itinerante esclusivamente per motivi di polizia stradale o di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.
8. L'esercizio del commercio in forma itinerante permette di effettuare soste per il tempo necessario a servire la clientela, comunque non superiori ad un'ora di permanenza nel medesimo punto, con l'obbligo di spostamento di almeno cinquecento metri. La violazione a quanto stabilito nel presente comma è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 75 a € 516.
9. Il titolare di autorizzazione per il commercio su area pubblica può farsi sostituire nell'attività da famigliari coadiutori o dipendenti a condizione che, durante l'attività di vendita gli stessi siano muniti del titolo originale dell'autorizzazione, nonché dell'attrezzatura, del veicolo, dei libri e delle attrezzature fiscali del titolare. A titolo temporaneo e soltanto per casi eccezionali è ammessa la sostituzione da parte di altri soggetti, comunque incaricati, che devono essere muniti di atto di delega comprovante il titolo della sostituzione. Durante l'attività gli stessi devono essere muniti dell'originale dell'autorizzazione, del veicolo, dei libri e delle attrezzature fiscali del titola-

re. Chiunque viola quanto stabilito nel presente comma è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 80 a € 516.

10. Durante l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, anche occasionale, l'esercente deve essere munito dell'originale dell'autorizzazione. Non è consentito esercitare l'attività sulla base della copia fotostatica del titolo. Chiunque viola quanto disposto dal presente comma è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50 a € 516.

## **Articolo 6 – Vendita diretta da parte di imprenditori agricoli**

1. Gli imprenditori agricoli singoli o associati possono vendere direttamente al dettaglio i prodotti ottenuti prevalentemente nei loro fondi per coltura o allevamento previa comunicazione ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legislativo 18.5.2001, n. 228 e concessione di posteggio in caso di vendita su aree pubbliche in sede fissa.

2. L'imprenditore agricolo di cui all'articolo 28, comma 15, del D. Lgs. 114/98 che eserciti la vendita dei propri prodotti in forma itinerante, ai sensi della vigente normativa, è soggetto alle stesse limitazioni o divieti e agli stessi orari previsti nell'articolo precedente, nonché è tenuto al rispetto delle norme igienico sanitarie previste dalle norme vigenti in materia. Si applicano i commi 9 e 10 del precedente articolo 5.

3. Tra i prodotti oggetto della vendita vanno compresi non soltanto quelli ottenuti direttamente dalla coltivazione della terra o dall'allevamento, ma anche i prodotti derivanti dalle attività connesse, che rientrino nell'esercizio normale dell'agricoltura, con esclusione di quelli che presuppongono una vera e propria organizzazione di mezzi e di persone a carattere economico - commerciale.

## **PARTE III – REGOLAMENTAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI**

### **Articolo 7 – Sistema autorizzatorio**

1. Ai sensi dell'articolo 28, comma 3, del D. Lgs. 114/98, il Responsabile del competente Servizio rilascia le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche svolto su posteggi.

2. Ai sensi dell'articolo 4, del Decreto Legislativo del 18 maggio 2001, n. 228, il Responsabile del competente Servizio rilascia la concessione del posteggio a cui fa riferimento la comunicazione presentata dall'interessato.

3. Il Responsabile del Servizio rilascia le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su qualsiasi area pubblica purché in forma itinerante a coloro che risiedono nel comune, in caso di persone fisiche, o che hanno la sede legale, in caso di persona giuridica.

### **Articolo 8 – Disponibilità dei posteggi**

1. Il Comune, previo accertamento della disponibilità di posteggi sulle aree per l'esercizio del commercio su aree pubbliche indice un bando per il rilascio delle autorizzazioni e delle relative concessioni.

2. Il bando comunale, da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e da affiggere all'Albo Pretorio, deve contenere:

- Il tipo dell'area per l'esercizio del commercio su area pubblica;
- L'elenco dei posteggi disponibili;
- Il numero che li identifica;
- L'esatta collocazione di ciascuno;
- Le dimensioni e la superficie;
- Il settore merceologico di appartenenza;
- Il termine di trenta giorni decorrente dalla data di pubblicazione sul BURP entro il quale l'istanza deve essere spedita al comune;
- L'indicazione dei criteri di priorità di accoglimento delle istanze.

3. Le domande pervenute al comune fuori del termine indicato nel bando di concorso sono respinte e non danno luogo ad alcun tipo di priorità per il futuro.

### **Articolo 9 – Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni di tipo a)**

1. Il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione di tipo a) si conclude entro novanta giorni decorrenti dal quindicesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto nel bando per la presentazione delle domande. Decorso il termine predetto senza che sia stato notificato il provvedimento di diniego, la domanda deve ritenersi accolta. La domanda è spedita con raccomandata con avviso di ricevimento. Può anche essere presentata a mano.

2. All'atto della presentazione della domanda relativa alla autorizzazione di tipo a), sarà rilasciata al soggetto interessato, da parte del responsabile del procedimento, una ricevuta contenente: Ufficio competente alla gestione della pratica, oggetto del procedimento, persona responsabile del procedimento, Ufficio presso il quale si può prendere visione degli atti del procedimento, termine di conclusione del procedimento.

3. Nel caso di invio delle domande a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, la ricevuta è costituita dall'avviso stesso, debitamente firmato. In ogni caso, entro dieci giorni dal ricevimento della domanda, il responsabile del procedimento comunica all'interessato le indicazioni di cui al comma precedente.

4. Qualora la domanda risulti irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà notizia al soggetto interessato entro dieci giorni dal ricevimento, indicando le cause della irregolarità o della incompletezza. Nel caso di irregolarità il responsabile del procedimento archivia la pratica. Nel caso di incompletezza il responsabile del procedimento, a mezzo di nota raccomandata con avviso di ricevimento, richiede all'interessato i dati o i documenti mancanti che non siano già nella disponibilità del Comune e che il Comune stesso non possa acquisire autonomamente, assegnando un termine tassativo entro il quale il soggetto richiedente faccia pervenire al Comune i dati o i documenti mancanti. Tale termine non interrompe il termine di cui al comma 1.

5. Il soggetto richiedente dovrà far pervenire gli elementi o i documenti integrativi di cui al comma precedente tassativamente entro il termine assegnato dal responsabile del procedimento. Nel caso ciò non avvenga o nel caso l'interessato non faccia pervenire tutti gli elementi o i documenti integrativi richiesti, la domanda è respinta e il responsabile del procedimento comunica tale fatto al richiedente.

### **Articolo 10 – Autorizzazioni di tipo a).**

1. Chi intende ottenere l'autorizzazione di tipo a) per l'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio dato in concessione per dieci anni, deve presen-

tare al Comune apposita domanda entro i termini previsti dallo specifico bando indetto dal Comune. Ciascun posteggio è oggetto di distinta autorizzazione e di distinta domanda.

2. L'autorizzazione di tipo a) oltre all'esercizio dell'attività con l'utilizzo del rispettivo posteggio, consente la partecipazione alle forme mercatali aventi cadenza ultramensile su tutto il territorio nazionale, la vendita in forma itinerante nel territorio regionale, l'esercizio sulle zone di sosta prolungata e l'esercizio occasionale su posteggi non assegnati o non occupati.

3. Nello stesso mercato e nello stesso arco temporale un medesimo operatore può essere titolare e può fruire contemporaneamente fino ad un massimo di tre autorizzazioni e connesse concessioni di posteggio. E' ammesso in capo ad uno stesso soggetto giuridico il rilascio di più autorizzazioni di tipo a) per più mercati, anche aventi svolgimento nei medesimi giorni ed orari.

4. Nella domanda devono essere dichiarati:

- L'area mercatale;
- Il numero del posteggio;
- Il settore o i settori merceologici;
- Il possesso dei requisiti morali previsti dall'articolo 5 del D.Lgs. 114/98;
- Il possesso dei requisiti professionali nel caso di settore merceologico alimentare o misto, previsti dall'articolo 5 del D.Lgs. 114/98; i dati da indicare per dichiarare il possesso dei requisiti predetti sono tutti quelli di cui all'allegato B) al modello COM1 approvato in data 13.4.1999 dalla Conferenza Unificata istituita dall'art. 8 del del D. Lgs. 28.8.1997, n. 281

- Tutte le autorizzazioni per il commercio sulle aree pubbliche su posteggio (tipo A) o itineranti (tipo B) possedute, rilasciate da qualunque Comune, ovvero la dichiarazione di non essere titolare di alcuna autorizzazione. Di ogni autorizzazione dovranno essere dichiarati i seguenti dati: se di tipo A) o di tipo B), Comune che l'ha rilasciata, numero, data di rilascio, settore merceologico, giorni in cui si ha la titolarità di posteggio, Comune sede di posteggio, piazza sede di posteggio, numero di posteggio.

- Gli estremi dell'iscrizione al registro Imprese presso la Camera di Commercio per la specifica attività di commercio sulle aree pubbliche: numero di iscrizione, data di iscrizione, Camera di Commercio di iscrizione, ovvero dichiarazione di non essere iscritto.

- La dichiarazione di essere o di non essere in stato di disoccupazione; in caso di richiedente in stato di disoccupazione deve essere dichiarato a quale Centro per l'impiego il richiedente stesso è iscritto e la data di iscrizione.

5. Alla domanda dovrà essere allegata, a pena di inammissibilità, fotocopia non autenticata di tutte le autorizzazioni di commercio sulle aree pubbliche – sia di tipo a) che di tipo b) - di cui il richiedente è titolare, nonché della visura di iscrizione al registro Imprese della Camera di Commercio, se il richiedente è già iscritto, nonché, in caso di richiedente in stato di disoccupazione, adeguata documentazione comprovante tale stato.

6. In caso di società il possesso dei requisiti professionali è richiesto al legale rappresentante o ad altra persona specificamente preposta all'attività commerciale, nelle forme previste dalla D.G.R. 1 marzo 2000, n. 42-29532, capitolo 2, punto 3.

7. La domanda di autorizzazione deve essere sottoscritta dal richiedente a pena di nullità; la sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione nel caso in cui sia apposta in presenza del dipendente addetto al ricevimento, ovvero nel caso in cui l'istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata del documento di identità del sottoscrittore.

8. Nel caso in cui non siano presentate domande da parte di soggetti già titolari di autorizzazioni per il commercio su area pubblica, o nel caso in cui le domande degli stessi non vadano ad esaurire il numero dei posti disponibili all'assegnazione, vengono presi in considerazione i soggetti che, non ancora titolari di autorizzazione per il commercio su area pubblica, intendono iniziare

l'attività. In considerazione del fatto che la tipologia dei posteggi del mercato è "alimentare e/o non alimentare" le priorità per la formazione della graduatoria sono le seguenti:

- Nel caso in cui tutte le domande presentate siano inerenti solamente il settore alimentare la priorità è data, a colui che ha acquisito il requisito professionale in data più risalente e, in subordine, a chi sia in stato di disoccupazione. A parità di requisiti è data la precedenza al più anziano in età.
- Nel caso in cui tutte le domande presentate siano inerenti solamente il settore non alimentare oppure siano presentate domande riguardanti entrambi i settori (alimentare e non alimentare), la priorità è data a chi sia in stato di disoccupazione ed a parità di requisiti a chi è il più anziano in età.

## **Articolo 11 – Autorizzazioni di tipo b)**

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica in forma itinerante tipo b) è rilasciata dal comune di residenza del richiedente o, in caso di società di persone, dal comune in cui ha sede legale la società.

2. La domanda si intende accolta qualora il Comune non comunichi all'interessato il provvedimento di diniego entro il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda, fatto salvo quanto previsto nei successivi commi 14 e 15.

3. L'autorizzazione di tipo b) consente all'operatore l'esercizio del commercio in forma itinerante in riferimento all'ambito territoriale nazionale così come risulta dai Criteri Regionali che fanno proprie le risultanze della Circolare del Ministero del Commercio n. 3506/c del 16 gennaio 2001, l'esercizio dell'attività nell'ambito delle fiere su tutto il territorio nazionale, la vendita a domicilio del consumatore secondo quanto previsto dall'articolo 28, comma 4, del D.Lgs. 114/98 e l'esercizio nelle aree di sosta prolungata qualora previste e l'esercizio occasionale su posteggi non assegnati o non occupati.

4. Allo stesso soggetto non può essere rilasciata più di un'autorizzazione nell'ambito dell'intero territorio regionale, fatti salvi i diritti acquisiti nonché l'acquisto d'azienda per atto tra vivi o per causa di morte.

5. Nella domanda di autorizzazione il richiedente dovrà dichiarare:

- Il settore o i settori merceologici;
- Il possesso dei requisiti morali previsti dall'articolo 5 del D.Lgs. 114/98;
- Il possesso dei requisiti professionali nel caso di settore merceologico alimentare o misto, previsti dall'articolo 5 del D.Lgs. 114/98;
- Tutte le autorizzazioni per il commercio sulle aree pubbliche su posteggio (tipo A) o itineranti (tipo B) possedute, rilasciate da qualunque Comune, ovvero la dichiarazione di non essere titolare di alcuna autorizzazione. Di ogni autorizzazione dovranno essere dichiarati i seguenti dati: se di tipo A) o di tipo B), Comune che l'ha rilasciata, numero, data di rilascio, settore merceologico, giorni in cui si ha la titolarità di posteggio, Comune sede di posteggio, piazza sede di posteggio, numero di posteggio.

6. Nella stessa domanda devono essere dichiarati a pena di inammissibilità il Comune o i Comuni del Piemonte nei quali il richiedente ha fissato la propria residenza nel periodo intercorrente tra il 12 aprile 2001, giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte della deliberazione della Giunta Regionale n. 32-2642 del 2.4.2001 – e la data della domanda di autorizzazione.

7. In caso di società il possesso dei requisiti professionali è richiesto al legale rappresentante o ad altra persona specificamente preposta all'attività commerciale, nelle forme previste dalla D.G.R. 1 marzo 2000, n. 42-29532, capitolo 2, punto 3.
8. La domanda di autorizzazione deve essere sottoscritta dal richiedente a pena di nullità; la sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione nel caso in cui sia apposta in presenza del dipendente addetto al ricevimento, ovvero nel caso in cui l'istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica, anche non autenticata, del documento di identità del sottoscrittore.
9. La domanda è spedita con raccomandata con avviso di ricevimento. Può anche essere presentata a mano.
10. All'atto della presentazione della domanda relative alla autorizzazione di tipo b), sarà rilasciata al soggetto interessato, da parte del responsabile del procedimento, una ricevuta contenente: Ufficio competente alla gestione della pratica, oggetto del procedimento, persona responsabile del procedimento, Ufficio presso il quale si può prendere visione degli atti del procedimento, termine di conclusione del procedimento.
11. Nel caso di invio delle domande a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, la ricevuta è costituita dall'avviso stesso, debitamente firmato. In ogni caso, entro dieci giorni dal ricevimento della domanda, il responsabile del procedimento comunica all'interessato le indicazioni di cui al comma precedente.
12. La decorrenza dei termini previsti dal comma 2 del presente articolo avviene a condizione che la stessa sia regolarmente formulata e completa di tutti i dati, notizie e documenti previsti dalla normativa vigente al momento dell'inoltro al Comune e delle presenti norme.
13. Qualora la domanda risulti irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà notizia al soggetto interessato entro dieci giorni dal ricevimento, indicando le cause della irregolarità o della incompletezza. Nel caso di irregolarità il responsabile del procedimento archivia la pratica.
14. I termini di cui al precedente comma 2 possono essere interrotti una sola volta dal Comune, con atto del responsabile del procedimento, inviato a mezzo di nota raccomandata con avviso di ricevimento, esclusivamente per la richiesta all'interessato di elementi integrativi o di giudizio o documenti che non siano già nella disponibilità del Comune e che il Comune stesso non possa acquisire autonomamente.
15. Nel caso di richiesta di elementi integrativi o documenti, di cui al comma precedente, i termini di cui al precedente comma 2 iniziano a decorrere nuovamente e per intero dalla data di ricevimento, da parte del Comune, di tutti gli elementi o documenti richiesti. Eventuali richieste di nuovi elementi integrativi successive alla prima, non interrompono i termini di cui al precedente comma 2.
16. Le integrazioni richieste dovranno pervenire tassativamente entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta, pena l'archiviazione della pratica.
17. Decorso il termine di cui al comma 2 del presente articolo, considerando le eventuali interruzioni di cui ai precedenti commi, senza che sia stato notificato il provvedimento di diniego, la domanda deve ritenersi accolta.

## Articolo 12 - Registro per le autorizzazioni

1. Il Comune conserva copia delle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 28 del D.Lgs. 114/98, e predisporrà una apposita forma di registrazione in cui siano annotati i dati salienti di tutte le autorizzazioni e più precisamente:

- le generalità del titolare;
- l'indirizzo di residenza;
- il tipo di autorizzazione;
- il settore merceologico oggetto dell'autorizzazione;
- il numero del posteggio assegnato all'operatore;
- il codice fiscale;
- la partita I.V.A.

## PARTE IV – DETERMINAZIONE DELLE AREE MERCATALI ED EXTRAMERCATALI

### Articolo 13 – Aree per l'esercizio continuativo del commercio su aree pubbliche

1. Ai sensi dell'articolo 28, comma 13, del D.Lgs. 114/98, il Comune determina le aree, il numero di posteggi, i settori merceologici e le dimensioni dei posteggi da destinare allo svolgimento continuativo dell'attività di commercio su aree pubbliche.
2. Specifiche aree sono riservate agli agricoltori che esercitano la vendita dei loro prodotti sulle aree specifiche nei giorni in cui si effettua il mercato.

#### AREA DI MERCATO DI PIAZZA LUIGI EINAUDI

ESERCIZIO CONTINUATIVO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 28, COMMA 1, LETTERA A), D.Lgs. 114/98 E ARTICOLO 3, COMMA 3, LETTERA A) D.C.R. 626 – 3799/00

|                                                    |                      |                           |
|----------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|
| <b>UBICAZIONE:</b>                                 | piazza Luigi Einaudi |                           |
| <b>GIORNO DI SVOLGIMENTO:</b>                      | SABATO               |                           |
| <b>PERIODO:</b>                                    | ANNUALE              |                           |
| <b>ORARIO:</b>                                     | 8,00 - 13,00         |                           |
| <b>AREA VENDITA:</b>                               | mq. 1.052            |                           |
| <b>SETTORE MERCEOLOGICO</b>                        | <b>Numero banchi</b> | <b>Superficie vendita</b> |
| <b>Commercianti: alimentare e/o non alimentare</b> | 40                   | Mq. 1000                  |
| <b>Imprenditori agricoli</b>                       | 4                    | Mq. 52                    |
| <b>TOTALE</b>                                      | 44                   | Mq. 1.052                 |

3. Le dimensioni di ciascun posteggio, il settore merceologico e la numerazione sono riportati nella tabella seguente.

**AREA PIAZZA LUIGI EINAUDI****ELENCO POSTEGGI**

| <b>NUMERO POSTEGGIO</b> | <b>SETTORE</b>                | <b>DIMENSIONI</b> | <b>SUPERFICIE</b> |
|-------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1                       | Alimentare e/o non alimentare | 8 x 4             | 32 mq.            |
| 2                       | Alimentare e/o non alimentare | 7 x 4             | 28 mq.            |
| 3                       | Alimentare e/o non alimentare | 7,5 x 4           | 30 mq.            |
| 4                       | Alimentare e/o non alimentare | 7 x 4             | 28 mq.            |
| 5                       | Alimentare e/o non alimentare | 4,5 x 4           | 18 mq.            |
| 6                       | Alimentare e/o non alimentare | 6,5 x 4           | 26 mq.            |
| 7                       | Alimentare e/o non alimentare | 5 x 4             | 20 mq.            |
| 8                       | Imprenditore agricolo         | 3 x 4             | 12 mq.            |
| 9                       | Alimentare e/o non alimentare | 6 x 4             | 24 mq.            |
| 10                      | Alimentare e/o non alimentare | 8 x 4             | 32 mq.            |
| 11                      | Alimentare e/o non alimentare | 4 x 4             | 16 mq.            |
| 12                      | Alimentare e/o non alimentare | 7 x 4             | 28 mq.            |
| 13                      | Alimentare e/o non alimentare | 8 x 4             | 32 mq.            |
| 14                      | Alimentare e/o non alimentare | 10 x 4            | 40 mq.            |
| 15                      | Alimentare e/o non alimentare | 7 x 4             | 28 mq.            |
| 16                      | Alimentare e/o non alimentare | 10 x 4            | 40 mq.            |
| 17                      | Alimentare e/o non alimentare | 4 x 4             | 16 mq.            |
| 18                      | Alimentare e/o non alimentare | 4,5 x 4           | 18 mq.            |
| 19                      | Alimentare e/o non alimentare | 7 x 4             | 28 mq.            |
| 20                      | Alimentare e/o non alimentare | 12 x 4            | 48 mq.            |
| 21                      | Alimentare e/o non alimentare | 7,5 x 4           | 30 mq.            |
| 22                      | Alimentare e/o non alimentare | 5,5 x 4           | 22 mq.            |
| 23                      | Alimentare e/o non alimentare | 6 x 4             | 24 mq.            |
| 24                      | Alimentare e/o non alimentare | 6 x 4             | 24 mq.            |
| 25                      | Alimentare e/o non alimentare | 4 x 4             | 16 mq.            |
| 26                      | Alimentare e/o non alimentare | 6 x 4             | 24 mq.            |
| 27                      | Alimentare e/o non alimentare | 5,5 x 4           | 22 mq.            |
| 28                      | Alimentare e/o non alimentare | 6 x 4             | 24 mq.            |
| 29                      | Alimentare e/o non alimentare | 6 x 4             | 24 mq.            |
| 30                      | Alimentare e/o non alimentare | 4 x 4             | 16 mq.            |
| 31                      | Alimentare e/o non alimentare | 4,5 x 4           | 18 mq.            |
| 32                      | Alimentare e/o non alimentare | 6 x 4             | 24 mq.            |
| 33                      | Alimentare e/o non alimentare | 4 x 4             | 16 mq.            |
| 34                      | Alimentare e/o non alimentare | 8 x 4             | 32 mq.            |
| 35                      | Alimentare e/o non alimentare | 5 x 4             | 20 mq.            |
| 36                      | Alimentare e/o non alimentare | 6 x 4             | 24 mq.            |
| 37                      | Alimentare e/o non alimentare | 6 x 4             | 24 mq.            |
| 38                      | Alimentare e/o non alimentare | 5 x 4             | 20 mq.            |
| 39                      | Alimentare e/o non alimentare | 5,5 x 4           | 22 mq.            |
| 40                      | Alimentare e/o non alimentare | 5 x 4             | 20 mq.            |
| 41                      | Alimentare e/o non alimentare | 5,5 x 4           | 22 mq.            |
| 42                      | Imprenditore agricolo         | 3 x 4             | 12 mq.            |
| 43                      | Imprenditore agricolo         | 2 x 4             | 8 mq.             |
| 44                      | Imprenditore agricolo         | 5 x 4             | 20 mq.            |

4. Per l'esatta definizione dell'area di mercato di piazza Luigi Einaudi destinata al commercio continuativo si rimanda alla allegata planimetria.

5. Le dimensioni sopra indicate dei suddetti posteggi non sono modificabili con eventuali ampliamenti di lieve entità di cui al Titolo IV, Capo I, punto 2), paragrafo d) della deliberazione della Giunta Regionale 2.4.2001, n. 32-2642 in quanto la conformazione dell'area mercatale non lo consente, poiché eventuali ampliamenti pregiudicherebbero il numero e le dimensioni degli altri posteggi e, inoltre, verrebbero meno i necessari requisiti di sicurezza pubblica.

#### **Articolo 14 – Aree per l'esercizio del commercio su aree pubbliche a mezzo autorizzazioni temporanee**

1. Valutata positivamente l'opportunità di fornire alla popolazione un'offerta commerciale specializzata in particolari merceologie in occasione di specifiche ricorrenze civili o religiose, si definiscono le seguenti aree.

2. Le aree sulle quali si svolge in specifiche date il commercio su aree pubbliche sono così definite:

#### **AREA EXTRAMERCATALE N. 1**

ESERCIZIO IN DATE PREFISSATE DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 28, COMMA 1, LETTERA A), D. Lgs. 114/98, E ALL'ARTICOLO 4, COMMA 1, LETTERA C), D.C.R. 626-3799/00 A MEZZO AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE.

|                                                                                                               |                                                                      |                                 |                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| <b>UBICAZIONE:</b>                                                                                            | piazze antistante il CIMITERO                                        |                                 |                                     |
| <b>GIORNO DI SVOLGIMENTO:</b>                                                                                 | Tutti i giorni                                                       |                                 |                                     |
| <b>PERIODO:</b>                                                                                               | festività dei Santi e dei Defunti, nel periodo stabilito dal Sindaco |                                 |                                     |
| <b>ORARIO:</b>                                                                                                | stabilito dal Sindaco                                                |                                 |                                     |
| <b>AREA VENDITA:</b>                                                                                          | 42 mq.                                                               |                                 |                                     |
| <b>SETTORE MECEOLOGICO</b>                                                                                    | <b>Numero banchi</b>                                                 | <b>Dimensione di ogni banco</b> | <b>Superficie di vendita totale</b> |
| Fiori, piante, coprivaso, sottovaso, lumini e ceri, nastri per ornare fiori e piante, portaritratti, centrini | 3                                                                    | 3,5 x 4                         | Mq. 42                              |
| <b>TOTALE</b>                                                                                                 | 3                                                                    | 3,5 x 4                         | Mq. 42                              |

3. Le suddette aree sono assegnabili anche agli imprenditori agricoli.

4. Le autorizzazioni temporanee in argomento saranno rilasciate seguendo l'ordine di arrivo al protocollo generale del Comune della domanda. La domanda non potrà essere presentata prima del 15 ottobre; se presentata prima di tale data non viene presa in considerazione.

## **PARTE V – DISPOSIZIONI FINALI**

### **Articolo 15 – Autorizzazioni temporanee**

1. Il Comune può rilasciare autorizzazioni temporanee alla vendita su area pubblica in occasione di fiere, feste, mercati o altre riunioni straordinarie di persone.
2. Le autorizzazioni sono valide soltanto per i giorni delle predette riunioni e sono rilasciate esclusivamente a chi è in possesso dei requisiti professionali e soggettivi previsti dalla Legge.
3. La localizzazione, la tipologia merceologica, il numero, e la dimensione dei posteggi sarà determinato dal Sindaco in funzione della manifestazione e del prevedibile afflusso di persone.
4. Eventuali ulteriori modalità procedurali e operative sono stabilite dal Sindaco.

### **Articolo 16 – Superficie e dimensione dei posteggi**

1. La dimensione di ciascun posteggio è quella indicata negli schemi riportati nei precedenti articoli.
2. Per superficie di vendita si intende l'intera area destinata allo svolgimento dell'attività commerciale di ciascun venditore, corrispondente alla dimensione del posteggio oggetto della concessione, che comprende il banco di vendita o l'autobanco, le attrezzature, le merci e l'eventuale mezzo di trasporto delle stesse.
3. Le dimensioni dei posteggi come sopra definite si applicheranno nel caso di rilascio di nuove autorizzazioni.

### **Articolo 17 – Vendita senza autorizzazione**

1. Nei confronti di chi esercita il commercio su aree pubbliche senza essere titolare della prevista autorizzazione, si applica il primo comma dell'art. 29 del D.Lgs. 114/98.
2. Per gli altri casi di violazione previsti dal D.Lgs. 114/98 si applicano le sanzioni previste dal sopra citato articolo 29.

### **Articolo 18 – Sanzioni**

1. Per le trasgressioni al presente regolamento, ove non diversamente punite da altre leggi o regolamenti speciali, si applicano le disposizioni contenute nelle sezioni I e II capo I della legge 24.11.1981, n. 689.
2. In applicazione del principio di cui alla legge 689/1981 è ammesso il pagamento in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.
3. Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, l'organo che ha accertato la violazione, salvo che ricorra l'ipotesi di connessione obiettiva con un reato ai sensi dell'art. 24 del-

la legge 689/81, presenta rapporto con la prova della eseguita contestazione o notificazione al Sindaco.

4. Entro il termine di 30 giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione gli interessati possono far pervenire al Sindaco scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità.

5. Il Sindaco, sentiti gli interessati, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, unitamente alle spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente, altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.

6. Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata tra il limite minimo e il limite massimo, si avrà riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché della personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche.

7. Il pagamento è effettuato presso il Comando Polizia Municipale di La Loggia o a mezzo versamento sul conto corrente postale n. 3328128 - riportando nella causale del versamento numero e data dell'ordinanza ingiunzione - entro il termine di giorni 30 dalla notificazione dell'ordinanza ingiunzione; il termine è di 60 giorni qualora l'interessato risieda all'estero.

8. Contro l'ordinanza ingiunzione di pagamento gli interessati possono proporre opposizione davanti al Giudice di Pace competente per territorio, entro il termine di 30 giorni dalla notificazione del provvedimento.

## **Articolo 19 – Norme finali**

1. Per tutto quanto non indicato nel presente articolato si fa specifico riferimento alle norme statale e regionali vigenti.

2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme con esso contrastanti contenute in precedenti atti comunali, nonché tutte le disposizioni comunali con questo incompatibili.